

FEDIT

FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTATORI (GIA' FEDERCORRIERI)

Costituita con atto n. 6478 di repertorio, 25 ottobre 1978

Dott. Luciano Severini, notaio in Milano

STATUTO

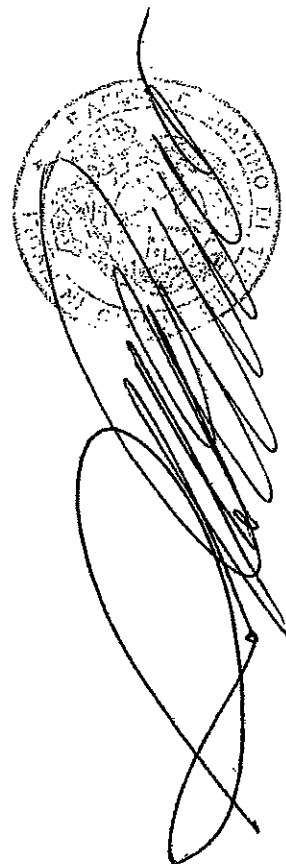
Modificato dall'Assemblea generale svoltasi il 21 luglio 2015 in Milano

PROLOGO

L'Associazione FEDERCORRIERI è stata costituita con atto n. 6478 di repertorio, 25 ottobre 1978, dal Dott. Luciano Severini, notaio in Milano.

Lo Statuto è stato modificato, in ultimo, in data 21 luglio 2015, a rogito del Dott. Marco Avagliano, notaio in Cornaredo (MI), repertorio n. 11535/5414

Giuseppe Costa



Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la FEDIT - FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTATORI- già FEDERCORRIERI (altrimenti detta FEDERCORRIERI - FEDIT) fra le imprese, comunque denominate, che esercitano per conto di terzi l'attività di trasporto e spedizione di collettame terrestre, marittimo, aereo e/o combinato, l'autotrasporto di merci per conto di terzi, l'attività di logistica, ovvero attività affini o connesse.

La Federazione ha carattere apolitico e durata illimitata.

Art. 2 - Sede

La Federazione ha sede legale ed amministrativa in Roma e può istituire uffici staccati o delegazioni anche altrove.

L'istituzione ed i compiti di tali emanazioni sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Adesione ed organizzazioni

La Federazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra); può aderire ad altri organismi di carattere internazionale e/o nazionale purché abbiano finalità compatibili con i propri scopi e con quelli della Confetra.

L'adesione deve essere preventivamente approvata dalla Giunta della Confetra.

Art. 4 - Principi e Scopi

La Federazione uniforma le proprie attività istituzionali ai seguenti principi e scopi:

- a) stimolare, nella società in cui opera e presso gli imprenditori, la conoscenza dei valori sociali e civili, orientare il comportamento proprio degli imprenditori al rispetto dei principi di legalità ed integrità nel contesto di una società libera e democratica orientata ad uno sviluppo responsabile e sostenibile ed aperta al progresso tecnologico nell'era digitale;
- b) concorrere a promuovere con le Istituzioni civili, organizzazioni economiche,



politiche, sociali, culturali, forme di collaborazione che consentono di perseguire in comune più vaste finalità di progresso, fatti salvi l'autonomia e l'interesse degli associati;

c) rappresentare in Italia e all'estero, nei limiti del presente Statuto, la categoria nei rapporti con le istituzioni ed organizzazioni politiche, amministrative, economiche, sindacali e con ogni altra componente della società;

d) promuovere la conoscenza dei valori indicati nel "Codice Etico" della Federazione, emanato anche ai sensi dell'art. 3 comma 4 dello Statuto delle Imprese approvato con Legge n. 180/2011, al cui rispetto dovranno essere orientati i comportamenti degli imprenditori associati; in modo particolare:

- rifiutando ogni rapporto con organizzazioni criminali comuni o mafiose o, comunque, con soggetti che attraverso il ricorso a comportamenti illegali, tentino di mettere in atto azioni di controllo sulle imprese, sui loro organi amministrativi e sui loro collaboratori interni e/o esterni;

- denunciando, senza ritardo, alle autorità competenti episodi di attività illegale nel quale si trovassero coinvolti come soggetti passivi, in particolare ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali;

- non mettendo in atto comportamenti non rispettosi degli obblighi di corretta gestione degli obblighi fiscali e contributivi o di ogni altra forma di illecita e/o irregolare gestione della propria impresa, che determini un danno nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e conseguente situazione di concorrenza sleale;

e) svolgere le seguenti funzioni per i propri associati:

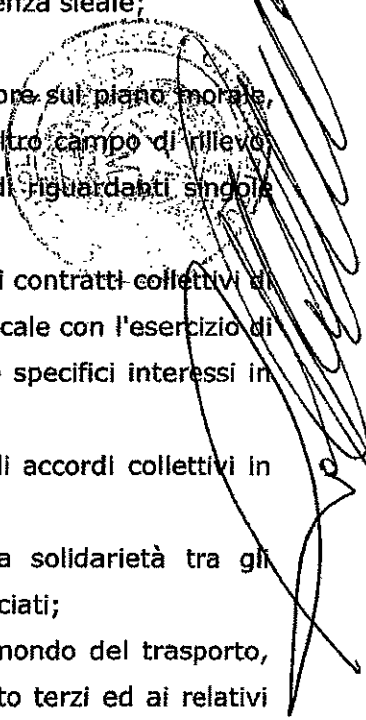
- 1) tutelare la figura dell'imprenditore e le imprese del settore sul piano morale, sociale, economico, sindacale, finanziario, tributario e in ogni altro campo di rilievo, promuovendo azioni adeguate e stipulando, a richiesta, accordi riguardanti singole aziende, gruppi di imprese o la loro collettività;

- 2) rappresentare le imprese associate per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro con i sindacati dei lavoratori; tutelarle nel confronto sindacale con l'esercizio di una azione collettiva appropriata, tenendo conto anche dei loro specifici interessi in relazione alle dimensioni aziendali;

- 3) rappresentare le imprese associate per la stipulazione di accordi collettivi in qualsiasi materia nella quale si renda necessaria;

- 4) assumere ogni iniziativa efficace al fine di consolidare la solidarietà tra gli imprenditori e di intensificare la partecipazione diretta degli associati;

- 5) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi al mondo del trasporto, della logistica, distribuzione e della spedizione di merci per conto terzi ed ai relativi problemi, provvedendo alla loro diffusione ed informazione e fornendo consulenza



alle associate relativamente ai problemi generali e specifici dell'imprenditorialità e delle aziende;

6) promuovere, organizzare, documentare ricerche e studi, corsi di addestramento, dibattiti e convegni su temi economici, sociali tecnici e gestionali, su argomenti di generale interesse per la categoria;

7) provvedere alla nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Comitati ed ogni altro Organismo nel quale la rappresentanza sia richiesta, e promuovere le designazioni ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria od utile;

8) favorire una leale intesa e una reale collaborazione tra gli associati prevenendo e dirimendo ogni forma di dannosa o scorretta concorrenza, contraria a principi di legalità, di responsabilità sociale e di sostenibilità.

E' escluso comunque ogni scopo di lucro.

Altresì è tassativamente escluso che la Federazione possa entrare nel merito di tematiche tariffarie che riguardino le imprese associate.

Titolo II

ASSOCIATI E LORO OBBLIGHI E DIRITTI

Art. 5 – Associati

Possono far parte della Federazione tutte le imprese che esercitano l'attività di cui all'art.1.

L'adesione all'Associazione Territoriale aderente a Confetra, competente in base alla sede dell'impresa, comporta l'automatica adesione alla Federazione ed a tutte le altre Associazioni Territoriali ove l'impresa stessa ha una propria stabile organizzazione.

Qualora l'impresa abbia sede in una località per la quale non esista un'Associazione Territoriale aderente a Confetra, l'adesione resta comunque valida per la Federazione e per le Associazioni Territoriali aderenti a Confetra nelle località ove queste esistano e la Federazione segnalerà a Confetra il caso affinché promuova, ove possibile, la costituzione di una nuova associazione.

Nel caso previsto dal comma precedente la domanda di adesione deve essere inoltrata alla Federazione stessa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono altresì far parte della Federazione, le Associazioni a carattere regionale, provinciale e comunale nonché di categoria (o loro sezioni, o parti comunque denominate regolarmente costituite fra imprese che svolgono l'attività di cui all'art.



1) nonché Associazioni, anche a carattere nazionale, costituite fra imprese che svolgono la stessa attività.

L'adesione alla Fedit ha durata annuale e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, se non viene esercitata disdetta almeno 3 mesi prima del 31 dicembre dell'anno in corso con lettera a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno nel qual caso farà fede il timbro postale della data di invio. La decorrenza dell'adesione alla FEDIT avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui si effettua l'iscrizione a prescindere dalla data in cui viene effettuata. L'associato che presenta disdetta può chiedere che il recesso abbia effetto immediato per tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 7 per gli obblighi contributivi.

Art. 6 - Diritti degli Associati

Le imprese regolarmente iscritte ed in regola con il pagamento dei contributi associativi possono esercitare i diritti previsti dal presente Statuto. Gli associati hanno diritto ad avvalersi di tutti i servizi della Federazione nonché di quelli che discendano dalla sua appartenenza al sistema confederale e di investire la stessa dei problemi rientranti a vario titolo tra quelli di categoria.

Art. 7 - Contributi

Le imprese o associazioni di cui all'art. 5 sono tenute a corrispondere alla Federazione i contributi ordinari stabiliti dall'art. 66 del CCNL, ovvero in ragione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, nonché di quanto stabilito dall'apposita convenzione prevista dal secondo comma dall'art.7 dello statuto Confetra, eventuali contributi straordinari potranno essere stabiliti dall'Assemblea per situazioni ed esigenze particolari.

Il recesso di cui all'art. 5 non fa venire meno l'obbligo per l'impresa recedente di corrispondere i contributi dovuti per l'intero anno in corso e, nella ipotesi di recesso notificato nell'ultimo trimestre dell'anno, per l'intero anno successivo.

NOTA:

** Si riporta di seguito l'art.7, 2° comma dello Statuto confederale: "l'entità, le modalità di accertamento e di riscossione, nonché le percentuali di ripartizione dei contributi tra le varie componenti del sistema confederale sono definiti in una apposita convenzione sottoscritta dai Presidenti di tutte le parti interessate".*

Giuseppe Costa

Art. 8 - Perdita della qualità di associato

L'Associato perde tale sua qualità qualora la stessa venga meno nell'Associazione Territoriale aderente a Confetra ove l'Impresa ha la propria sede.

Quanto precede comporta pure la perdita della qualità di Associato presso tutte le altre associazioni aderenti a Confetra ove l'Impresa stessa abbia una stabile organizzazione.

Qualora dovessero insorgere al riguardo controversie tra Associazioni Territoriali aderenti a Confetra o fra questa e la Federazione esse saranno risolte, se possibile, di comune accordo o, in caso contrario, in sede confederale. In quest'ultimo caso la Giunta Confederale deciderà senza possibilità di ulteriore appello.

Qualora l'impresa aderisca direttamente alla Federazione ai sensi dell'art.5., comma 3, la perdita della qualità di Associato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione delle attività descritte all'art. 1;
- c) per espulsione.

Nel caso di cui al precedente comma, le modalità ed i termini della cessazione della qualità di Associato verranno determinate dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di associato non fa venire meno l'obbligo di corrispondere i contributi dovuti ai sensi dell'art. 7 per l'intero anno nel corso del quale tale qualifica è cessata.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione territoriale e/o della Federazione.

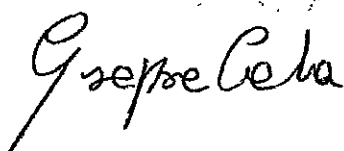
Titolo III

ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

Art. 9 - Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Comitato di Presidenza;
- 5) il Collegio dei Proibitori;



6) il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche non possono essere assunte che da persone appartenenti o che abbiano appartenuto alla Categoria rappresentata dalla Federazione.

Fanni eccezione i Revisori che possono essere scelti anche fra persone non appartenenti alla Categoria rappresentata dalla Federazione.

La determinazione di eventuali emolumenti e/o rimborsi di spese è di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Assemblea

L'assemblea è costituita dai rappresentanti delle singole imprese o delle associazioni di cui all'art. 5.

Essi dispongono congiuntamente di un numero di voti determinato in ragione del quoziente che si ottiene dividendo per 100 l'importo, espresso in euro, dei contributi annui dovuti e versati, calcolato sulla base dell'anno che precede l'Assemblea. Le frazioni di quoziente valgono per un quoziente intero quando siano almeno pari alla metà.

Le Imprese aderenti partecipano all'Assemblea con il legale rappresentante o un suo delegato. La nomina del delegati deve essere comunicata per iscritto.

Sono ammesse deleghe fra imprese nel limite di 20.

In deroga al limite numerico previsto dal precedente comma, le imprese aventi sede principale nell'ambito di un determinato territorio possono farsi rappresentare nell'Assemblea della Federazione da un rappresentante dell'Associazione aderente a Confetra territorialmente competente.

Art. 11 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

Ogni Assemblea è presieduta da un Presidente da essa stessa eletto.

Il Presidente eletto chiama il Segretario Generale della Federazione o uno dei partecipanti aventi diritto a voto, a fungere da Segretario dell'Assemblea ed invita l'Assemblea stessa, quando si debba procedere alla nomina di cariche sociali, a designare due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono stese in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dagli eventuali due scrutatori.

Grepe Ceta

Art. 12 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 31 maggio per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia espressa richiesta almeno 1/5 dei voti spettanti alle imprese aderenti o almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Federazione con avviso spedito alle imprese aderenti tramite pec o email agli indirizzi, comunicati dall'Associato al momento dell'iscrizione o dallo stesso aggiornati, almeno 15 giorni prima della convocazione.

Analogo avviso verrà inviato alle Associazioni Territoriali aderenti a Confetra affinché possano rendere edotti i propri Associati.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea può tenersi in videoconferenza e/o in presenza purché il Presidente ed il Segretario dell'adunanza si trovino nello stesso luogo e tutti i partecipanti si dichiarino idonei a prendere parte ai lavori ed in grado di comprenderne i contenuti e di procedere con le delibere previste all'Ordine del Giorno.

In casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata senza l'osservanza dei termini di cui ai paragrafi precedenti, con almeno 3 giorni di anticipo.

Art. 13 - Deliberazioni dell'Assemblea

Salvo quanto disposto dall'art. 32, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti spettanti agli aderenti.

Tuttavia trascorsa un'ora l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Le votazioni si svolgono con voto palese salvo che l'Assemblea non stabilisca a maggioranza modalità diverse.

Le deliberazioni relative a persone sono votate a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea non decida all'unanimità di procedere diversamente; per l'elezione dei Vice Presidenti ogni avente diritto può esprimere preferenze in misura non superiore al 50% del numero dei Vice Presidenti da eleggere.



Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) la determinazione delle direttive di massima cui la Federazione deve uniformarsi nelle sue molteplici attività;
- b) la discussione e l'approvazione del rendiconto economico e finanziario di ogni esercizio;
- c) l'elezione del Presidente e dei Vice presidenti della Federazione, nonché di quindici membri del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare le modifiche allo Statuto e lo scioglimento della Federazione secondo le modalità previste dall'art.32;
- e) quant'altro precisato nel presente Statuto.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Fanno parte Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) il Presidente della Federazione;
- b) il precedente Presidente;
- c) i sei Vice Presidenti;
- d) i quindici Consiglieri eletti dall'Assemblea;
- e) i cinque Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo eletto.

Art. 16 - Costituzione e convocazione del Consiglio direttivo

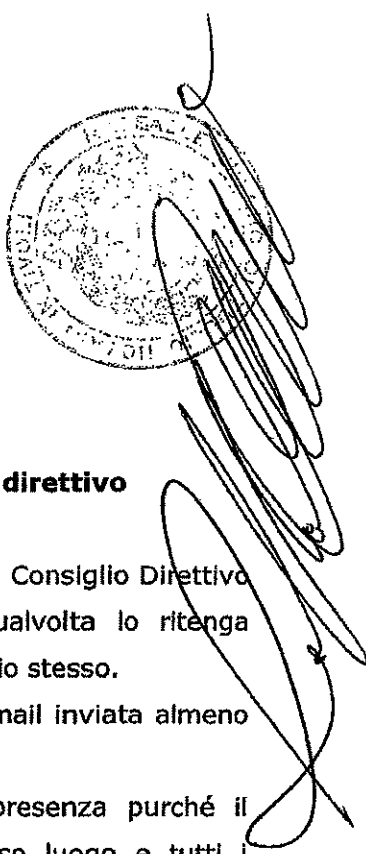
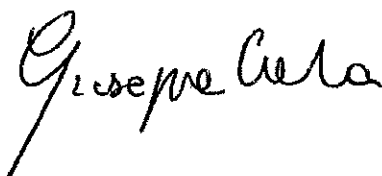
I Consiglieri durano in carica 3 anni con possibilità di rielezione. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno 3 volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, o almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tramite pec o email inviata almeno 10 giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio Direttivo può tenersi in videoconferenza e/o in presenza purché il Presidente ed il Segretario dell'adunanza si trovino nello stesso luogo e tutti i partecipanti si dichiarino idonei a prendere parte ai lavori ed in grado di comprenderne i contenuti e di procedere con le delibere previste all'Ordine del Giorno.

In caso di urgenza può essere convocata, con le medesime modalità, con almeno 3 giorni di anticipo.

Intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo il Segretario Generale, i Proibiviri ed



I Revisori dei Conti, senza diritto di voto. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare i Presidenti di Associazioni aderenti a Confetra, terzi in veste di esperti, o soggetti facenti parte delle Sezioni di cui all'art. 18, lettera e).

I Consiglieri che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni del Consiglio senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dall'incarico e sostituiti mediante cooptazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente della Federazione o, in caso di una sua assenza, da un Vicepresidente designato. In mancanza di designazione, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente più anziano in età.

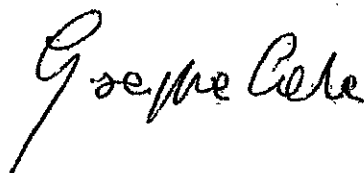
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti e sono trascritte su verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di riunione. A fungere da Segretario può essere chiamato il Segretario Generale della Federazione o un Consigliere designato dal Consiglio. In caso di parità delle votazioni, prevale il voto di chi presiede.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) nominare i cinque Consiglieri di cui all'art.15 lett. e;
- b) specificare le direttive di massima dell'attività federativa secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- c) deliberare il progetto di rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da presentare all'Assemblea;
- d) deliberare il preventivo economico e finanziario dell'esercizio;
- e) istituire le Sezioni per l'esame e lo studio di problemi propri di determinate attività specialistiche o di settori delle Aziende associate o ancora in relazione a categorie di aziende associate portatrici di interessi specifici e comuni;
- f) istituire uffici staccati e delegazioni della Federazione stabilendone i compiti;
- g) stabilire le modalità di adesione delle imprese direttamente alla Federazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art.5;
- h) proporre al Presidente la nomina o la revoca del Segretario Generale;
- i) determinare eventuali emolumenti e/o rimborso spese come previsto dall'art.9;



- j) deliberare l'adesione della Federazione agli organismi di carattere internazionale e/o nazionale ai sensi dell'art. 3;
- k) quant'altro precisato nel presente statuto;
- l) determinare le modalità ed i termini della cessazione della qualità di associato ai sensi dell'art. 8;
- m) richiama ed irroga i provvedimenti alle imprese associate che non rispettano le previsioni contenute nel codice etico della Federazione.

Art. 19 - Presidente

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Dura in carica 3 anni, può essere rieletto, ma non può durare in carica per più di 9 anni consecutivi.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione, con la facoltà di nominare avvocati e procuratori in caso di lite.

Il Presidente, o un suo rappresentante espressamente delegato, partecipa agli organismi confederali previsti dallo statuto della Confetra ed in particolare partecipa all'Assemblea convocata per la stipulazione della convenzione di cui all'art. 7 dello statuto confederale richiamato dall'art. 7 del presente Statuto.

Provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e al coordinamento dell'attività della Federazione.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente più anziano di età sostituisce a tutti gli effetti il Presidente.

Detta lo schema per la predisposizione del rendiconto e del preventivo economico e finanziario d'esercizio. Dispone sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale, sentito il parere del Segretario Generale.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente si mantiene in contatto con i Vice Presidenti, ai fini di una costante collaborazione collegiale.

Il Presidente può delegare ai Vicepresidenti, collegialmente o singolarmente, i poteri previsti dal presente articolo.

Il Presidente deve assumere le funzioni non più tardi di 30 giorni dopo la sua elezione ed entro lo stesso termine deve compiere le designazioni statutarie.

Art. 20 - Vicepresidenti

I Vicepresidenti, in numero massimo di sei, coadiuvano il Presidente nello



svolgimento della sua attività ed esercitano le attribuzioni loro delegate.
Vengono eletti dall'Assemblea e possono essere confermati.

Art. 21- Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dall'ex Presidente dell'Associazione che per ultimo ha rivestito la carica, dai Vicepresidenti e dai membri designati dalla Fedit nella Giunta della Confetra; il Comitato di Presidenza è convocato per iniziativa del Presidente e possono essere chiamati a farne parte, di volta in volta, singoli consiglieri esperti.

Ha natura consultiva e collabora con la Presidenza nell'attuazione delle direttive dell'Assemblea e delle indicazioni del Consiglio.

In particolare, il Comitato di Presidenza:

- approfondisce ed elabora i temi di particolare rilevanza all'attenzione della FEDIT;
- valuta le candidature per la nomina dei rappresentanti della FEDIT presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, nonché i delegati per le trattative sindacali, fornendo indicazioni sulle posizioni da assumere;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina dei cinque Consiglieri di cui all'art. 18, lettera a);
- collabora nell'organizzazione degli uffici per lo svolgimento dei servizi della Federazione;
- può inoltre esercitare, in via transitoria, eventuali funzioni delegategli dal Consiglio e può sostituirsi a quest'ultimo in caso di urgenza, salvo ratifica.

Il Comitato di Presidenza si riunisce normalmente ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando lo disponga il Presidente.

Il Comitato di Presidenza può tenersi in videoconferenza e/o in presenza purché tutti i partecipanti si dichiarino idonei a prendere parte ai lavori ed in grado di comprenderne i contenuti e di procedere con le delibere previste all'Ordine del giorno.

Art. 22 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti nominati, anche tra persone estranee alla Federazione, dall'Assemblea, che ne designa il Presidente. Durano in carica 3 anni con possibilità di rielezione.

Il Collegio si riunisce almeno 4 volte all'anno su invito del proprio Presidente in videoconferenza e/o in presenza purché tutti i partecipanti si dichiarino idonei a



prendere parte ai lavori ed in grado di comprenderne i contenuti e di procedere con le delibere previste all'Ordine del giorno. In via straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Presidente della Federazione lo richieda.

Il Collegio vigila sull'andamento della gestione economico finanziaria della Federazione curando che, per qualsiasi atto amministrativo, vengano seguite le norme di legge, di sana amministrazione e che siano osservate le disposizioni degli organi della Federazione.

In particolare, cura la verifica anche statutaria delle operazioni nei libri contabili e procede all'esame del rendiconto economico e finanziario di esercizio, presentando la relazione annuale al Consiglio Direttivo per la successiva trasmissione all'Assemblea. In ogni riunione il Collegio redige verbale su apposito libro relazionando, se del caso, i Membri del Consiglio.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, composto da 3 Membri, è nominato dall'Assemblea che ne designa anche il Presidente. I Proviviri durano in carica 3 anni, possono essere rieletti ma non possono ricoprire altre cariche associative.

Il Collegio ha il compito di esprimere il proprio parere o di decidere in forma inappellabile su qualsiasi controversia possa sorgere tra gli associati e la Federazione, oppure fra gli associati stessi, quando le parti in causa ne facciano richiesta.

Il Collegio esprime il proprio parere in ordine alle eventuali espulsioni dalla Federazione proposte dal Consiglio Direttivo e sull'interpretazione statutaria.

Titolo IV SEZIONI

Art. 24 - Costituzione delle Sezioni

A ciascuna delle Sezioni previste all'art.18 lett. e) partecipano le imprese associate anche raggruppate per tipologia di attività per valutare iniziative specifiche.

Le Sezioni sono presiedute dal Presidente della Federazione o dal Vicepresidente delegato, il quale ha il compito di convocare le riunioni e di indirizzare i lavori, coerentemente con gli indirizzi politici deliberati dalla Federazione.

Le Sezioni operano nel rispetto del presente statuto e degli obiettivi

Giuseppe Cella

dell'Associazione.

Ogni Sezione dovrà dotarsi di un regolamento interno che ne disciplini le attività, la composizione e il funzionamento, in linea con l'attività, la composizione e il funzionamento dell'Associazione, ferme l'autonomia e la specificità degli interessi perseguiti dalle Aziende aderenti.

Il regolamento può prevedere modalità di partecipazione delle Sezioni al processo di contrattazione collettiva e altre forme di attività sindacale, in quanto compatibili o comunque non contrastanti con gli indirizzi politici dell'Associazione.

Il regolamento della Sezione può altresì prevedere l'istituzione di appositi organismi aventi funzione di coordinamento degli interessi di cui sono portatrici le Aziende aderenti con gli indirizzi politici dell'Associazione.

La Sezione specifica può essere sciolta in caso di mancata realizzazione degli scopi per i quali è stata costituita o per gravi violazioni degli obblighi stabiliti dal presente Statuto.

Art. 25 - Compiti delle Sezioni

Le Sezioni, a titolo esemplificativo, hanno i seguenti compiti:

- esaminare i problemi propri del settore di attività, individuare strumenti per un omogeneo comportamento delle imprese del settore ovvero di quelle riconducibili ad una specifica attività;
- fornire al Presidente della Federazione e al Consiglio Direttivo gli elementi utili per le deliberazioni di loro competenza.

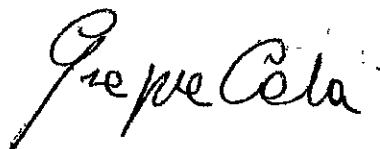
Le delibere delle singole Sezioni sono rese esecutive dal Vicepresidente delegato, che ne riporta gli esiti al Consiglio Direttivo.

Titolo V

COMMISSIONI - SEGRETARIO GENERALE - PERSONALE

Art. 26 - Commissioni

Per la trattazione dei problemi di particolare interesse per l'intera Categoria o che investano gli interessi di due o più Sezioni, il Presidente della Federazione promuove l'istituzione di Commissioni e, sentito il Consiglio Direttivo, ne determina il numero complessivo e nomina i componenti, scelti anche tra soggetti esterni di comprovata competenza ed esperienza professionale.



I membri di ogni Commissione nominano, fra di loro, un Presidente il quale convoca la Commissione, ne presiede i lavori e riferisce costantemente al Presidente della Federazione.

La Commissione è assistita dal Segretario Generale o da un funzionario della Federazione da esso delegato e, quando occorra, da personale specializzato nella particolare materia per la quale la Commissione è stata istituita.

I soli componenti della Commissione hanno diritto di voto.

Di ogni riunione della Commissione viene redatto un verbale firmato dal Presidente e controfirmato dal compilatore.

Le Commissioni si sciolgono automaticamente con la conclusione dei lavori e, in ogni caso, decadono trascorsi 12 mesi dalla nomina.

Le deliberazioni delle Commissioni sono rese esecutive dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni delle Commissioni possono essere rese esecutive, se necessario, anche dal Presidente della Federazione ma debbono venire successivamente, ratificate dal Consiglio Direttivo della Federazione.

Art. 27 - Segretario Generale

Il Segretario Generale della Federazione è proposto dal Consiglio Direttivo e nominato dal Presidente, amministra la Federazione e svolge le attività previste dallo Statuto seguendo le direttive del Presidente.

Sovrintende a tutti gli uffici della Federazione e provvede al buon andamento dei servizi.

Assicura alle Sezioni e alle Commissioni, i mezzi operativi ordinari secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

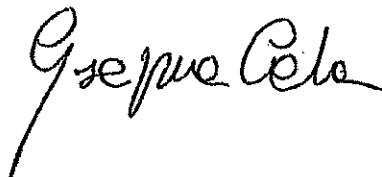
E' a capo del personale e come tale provvede alla sorveglianza dello stesso proponendo al Presidente le assunzioni, i licenziamenti e i provvedimenti disciplinari, il trattamento economico, gli avanzamenti.

Ha facoltà di proporre al Presidente quelle soluzioni o quei provvedimenti che ritenga utili al buon conseguimento degli scopi statuari.

Partecipa alle sedute dei vari organi della Federazione, con facoltà di proposta oltre che di partecipazione alle discussioni, senza diritto di voto.

Può compiere anche atti propri del Presidente e dei Vicepresidenti della Federazione su deleghe specifiche.

Il Segretario Generale attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e le direttive del Presidente. Riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione e provvede alla compilazione del progetto di bilancio consuntivo e



preventivo.

Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti nelle verifiche di competenza.

Art. 28 - Personale

Il personale dirigente, di concetto e d'ordine è assunto o licenziato dal Presidente della Federazione. È inquadrato secondo i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro stipulati dalla Federazione per il settore.

Titolo VI

PATRIMONIO - BILANCIO

Art. 29 - Proventi

I proventi della Federazione sono costituiti:

- a) dai contributi di cui all'art.7;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) da ogni altro eventuale provento.

I proventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) restano in ogni caso acquisiti dall'Associazione e non possono essere distribuiti anche in modo indiretto sotto forma di utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 30 - Destinazione dei Fondi

I proventi sono destinati alla copertura delle spese per la gestione ordinaria di cui il preventivo economico e finanziario approvato dal Consiglio Direttivo.

Gli atti della gestione ordinaria, economica e finanziaria sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Gli atti della gestione straordinaria e le destinazioni di eventuali fondi di riserva costituiti con i proventi di cui all'articolo precedente sono deliberati dall'Assemblea.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dopo la liquidazione andrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n.662.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'G. M. P. R. L. A.', is located at the bottom center of the page.

Art. 31- Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Federazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio deve essere compilato, sulla base dello schema predisposto dal Presidente, il rendiconto economico e finanziario d'esercizio unitamente alla relazione annuale dei Revisori dei Conti.

Il progetto di rendiconto economico e finanziario d'esercizio deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio di ogni anno.

Titolo VII

MODIFICHE STATUTARIE - SCIoglimento

Art. 32

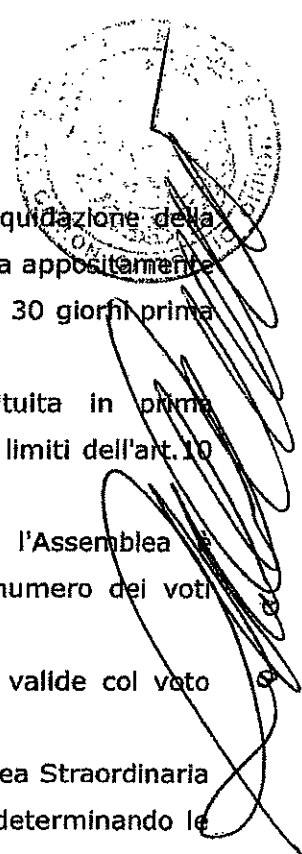
Le modifiche al presente Statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione della Federazione devono essere deliberati da una Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Presidente con le modalità previste dall'art.12 almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea Straordinaria così convocata è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega nei limiti dell'art.10 due terzi dei voti spettanti agli aderenti.

Tuttavia, trascorse 24 ore dall'ora della prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide col voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti.

In caso di messa in liquidazione della Federazione, la stessa Assemblea Straordinaria che l'ha deliberata provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando le modalità e i criteri di liquidazione.



Titolo VIII

DECORRENZA

Art. 33 – Decorrenza

Il presente Statuto ha efficacia a partire dal 21 gennaio 2025.

Giuseppe

[Signature]

